

CAPITOLATO TIPO DI INCARICO
PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICHI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA ED
ALL’INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE A 139.000,00 euro.

Articolo 1 – Ambito di applicazione.

- 1.1 Il presente capitolato reca le condizioni per l’esecuzione del contratto a cui è allegato, con riferimento alla tipologia di incarico oggetto del medesimo contratto. Pertanto sono da intendersi non applicabili le disposizioni relative in modo espresso a prestazioni o condizioni non comprese nell’oggetto del contratto o non previste nel medesimo.
- 1.2 Per “Affidatario” si intende l’operatore economico a cui è stato affidato l’incarico oggetto del contratto; per “ Amministrazione Committente” o “Committente” si intende l’Amministrazione che affida l’incarico oggetto del contratto.

Art. 2 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

- 2.1 Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
- la normativa statale, con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016, al D.Lgs. 81/2008, alla L. 13 agosto 2010, n. 136, al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e alla L. 6 novembre 2012, n. 190;
 - le norme del codice civile;
 - le eventuali leggi speciali nella materia oggetto del contratto.
- 2.2 Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
- 2.3 Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino l’esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 3 - Obblighi dell’Affidatario

- 3.1 L’Affidatario:
- adempie alle prestazioni oggetto del presente contratto impiegando la diligenza professionale specifica ai sensi del comma 2 dell’articolo 1176 del codice civile e, pertanto, dovrà utilizzare la miglior scienza e tecnica disponibile al momento dello svolgimento delle prestazioni nel rispetto delle prestazioni minime indicate in contratto;
 - si confronta costantemente con il Direttore dell’esecuzione, se nominato, o con il Responsabile del procedimento secondo le indicazioni e con l’eventuale periodicità da esso stabilite e, in ogni caso, ogni qualvolta dovessero sorgere difficoltà o possibilità di ritardo e, qualora esistente, rispetto al cronoprogramma delle prestazioni;
 - si rende disponibile – ferma restando la sua personale responsabilità per le prestazioni da lui effettuate – ad offrire massima integrazione della sua attività con quella degli altri soggetti incaricati

dal Committente, non opponendosi ad offrire prontamente i dati digitali in proprio possesso e ad accettare quelli di tali altri soggetti in formati compatibili secondo le indicazioni del Committente; a tal fine non potrà opporsi all'utilizzo dei dati e elaborazioni da parte del Committente o suoi incaricati adducendo diritti di copyright o altro;

- scambia frequentemente i dati e i risultati - anche parziali - dell'attività svolta, provvedendo ad aggiornarli, modificarli e/o correggerli prontamente in relazione all'avanzamento dell'attività anche di altri soggetti incaricati dal Committente;

- fermo restando quanto previsto dalla documentazione posta a disposizione dal Committente e oggetto di integrazione e approfondimento da parte dell'Affidatario, questo espleta l'incarico in conformità alle normative vigenti e – senza oneri aggiuntivi a carico del Committente – anche a quelle che saranno emanate e la cui applicazione sia obbligatoria o anche solo opportuna al fine di migliorare gli standard qualitativi della prestazione;

- *(nel caso di incarico di progettazione)* fermo restando quanto previsto dalla documentazione posta a disposizione dal Committente e oggetto di integrazione e approfondimento da parte dell'Affidatario, questo espleta l'incarico in conformità alle normative vigenti e – senza oneri aggiuntivi a carico del Committente – anche a quelle che saranno emanate e la cui applicazione sia obbligatoria o anche solo opportuna al fine di migliorare gli standard qualitativi della prestazione; si adegua a quanto previsto, per quanto di propria competenza in relazione all'attività richiesta, alle norme tecniche vigenti, di seguito indicate a titolo esemplificativo e non esclusivo:

- all'art. 23 del D.Lgs 50/2016 e smi e del DPR 207/2010 per gli articoli in vigore ed ogni altra prescrizione al fine di consentire la validazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016 e smi;
- nuove Norme tecniche sulle costruzioni approvate con decreto 17 gennaio 2018 e relativa circolare applicativa;
- criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. del Ministero della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022;
- normativa per il risparmio energetico;
- norme sullo sbarriamento architettonico, accessibilità e visitabilità degli edifici;
- norme costruttive delle strade;
- norme di riferimento per la realizzazione degli edifici: LEED, ARCA,
- normativa in materia di BIM;
- testo unico dell'edilizia DPR 6 giugno 2001 n. 380
- norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica L. 5 novembre 1971, n. 1086
- norme locali applicabili quali le disposizioni comunali in materia edilizia ed urbanistica, i regolamenti comunali e simili;

- *(nel caso di incarico di progettazione)* qualora l'Affidatario riscontri la necessità di integrare gli elaborati, o raccordarli con quelli predisposti dagli altri soggetti incaricati alla progettazione (ad esempio al fine di riclassificare le voci degli elaborati economici alle lavorazioni previste e alle classificazioni per categorie di lavori) o di correggere errori od omissioni rilevate, le relative modifiche possono essere richieste direttamente con nota del Responsabile del procedimento e l'Affidatario si obbliga a redigerle senza pretendere alcun compenso dal Committente e senza necessità di stipulare appositi atti aggiuntivi al contratto; rimane salvo il diritto dell'Amministrazione Committente di agire nei confronti dell'Affidatario per il risarcimento dei danni, in caso di negligenza; tutti i prezzi di progetto dovranno essere corredati dalle relative analisi secondo le vigenti disposizioni; parimenti, gli elaborati dovranno essere oggetto di consegna, anche in via provvisoria e/o parziale, secondo le indicazioni della committenza – anche in relazione alla tempistica – sulla base dello sviluppo della progettazione complessiva al fine di integrare le prestazioni richieste con quelle degli altri professionisti del gruppo di progettazione ovvero al fine di valutare possibili differenti soluzioni o per meglio recepire le esigenze progettuali rappresentate dal Committente, da recepire in ulteriori elaborazioni;

- *(nel caso di incarico di progettazione)* ferma restando l'immutabilità del compenso pattuito con il presente contratto, la progettazione dovrà essere predisposta nella piena osservanza di quanto previsto dall'articolo 51 del d.lgs. 50/2016, secondo le eventuali indicazioni impartite dal Committente;

- *(nel caso di incarico di direzione lavori/direttore operativo/ispettore di cantiere/sicurezza in fase di esecuzione)* l'attività professionale dovrà essere svolta adeguandosi al concreto andamento del cantiere; si applicano alle prestazioni dell'Affidatario le sospensioni e le interruzioni dell'attività del cantiere, senza che per effetto dello spostamento del termine finale della prestazione l'Affidatario possa avanzare alcuna pretesa;]

- *(nel caso di incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione)* durante la realizzazione dell'opera l'Affidatario provvederà all'attuazione degli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii.. Nell'esecuzione e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere l'Affidatario si atterrà ai principi ed alle misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81/08 ss.mm.. L'Affidatario dovrà verificare l'adozione di tutte le idonee misure di sicurezza previste nell'apposito piano, in conformità al decreto legislativo n. 81/08. In particolare l'azione si estrinsecherà attraverso la verifica, controllo e coordinamento nei riguardi delle imprese interessate ai lavori, in applicazione del Piano di sicurezza e coordinamento, del Piano operativo di sicurezza e di eventuali documenti integrativi. Lo stesso è tenuto ad informare la committenza (Servizio di merito) in ordine all'inizio lavori, ai fini della notifica preliminare. E' inoltre tenuto ad una comunicazione periodica sull'andamento delle attività di competenza, almeno mensile, fatto salvo quanto ritenuto necessario segnalare ulteriormente. Opportuna informazione, sempre ai fini della sicurezza, è richiesta nei confronti di eventuali "datori di lavoro" (Gestore - Responsabile), ospiti e/o fruitori della struttura nel corso dei lavori. L'Affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni mancata osservanza del piano della sicurezza predisposto e accettato dalle ditte affidatarie dei lavori, nonché ad adottare e far adottare tutte le dovute misure precauzionali necessarie nei confronti delle ditte inadempienti. L'Affidatario è altresì tenuto, previa comunicazione all'Amministrazione, ad apportare al piano della sicurezza tutte le eventuali modifiche, dovute nel rispetto delle vigenti normative, che si rendessero necessarie durante l'esecuzione dei lavori a seguito delle evoluzioni degli stessi. L'Affidatario deve altresì attenersi alle disposizioni normative vigenti in materia di direzione, contabilità e collaudo dei lavori dello Stato, con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016, al D.P.R. n. 207/2010 e al D.M. n. 145/2000, nonché alla normativa statale in materia di antimafia, sicurezza, con specifico riferimento alle disposizioni di cui ai decreti legislativi n.81/2008 e ss.mm. e alle direttive comunitarie in materia di sicurezza. La prestazione oggetto della presente convenzione dovrà essere svolta in stretta collaborazione con l'Amministrazione Committente.

3.2 Inoltre, l'Affidatario:

- segnala all'Amministrazione Committente eventuali criticità o problematiche proponendo soluzioni e adeguandosi alle scelte dell'Amministrazione Committente; in caso di motivato dissenso, richiede conferma scritta delle scelte del Committente;

- svolge ogni attività strumentale, organizzativa e/o consultiva necessaria o comunque connessa all'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dall'organizzazione dell'Amministrazione Committente;

- consegna gli elaborati con modalità elettronica, secondo i formati concordati con il Committente al fine di consentirne piena fruibilità, modificabilità e leggibilità senza alcuna restrizione (quindi anche in formato editabile nonché in formato compatibile con programma a codice sorgente aperto, ove disponibile) nonché producendo almeno un originale per ciascun elaborato con le seguenti caratteristiche: firma apposta da tutti i professionisti su formato *.p7m su file in formato *.pdf/A di dimensioni per singolo file non superiore a 10 Mb; inoltre, consegna se richiesto anche gli elaborati in forma cartacea, debitamente sottoscritti ove richiesto, eventuali presentazioni su file e su supporto tridimensionale ove richiesto nella lettera di invito; la firma digitale dovrà essere apposta anche su elaborazioni alle quali abbiano collaborato anche altri soggetti incaricati dal Committente,

fermo restando che la responsabilità sarà assunta dall'Affidatario unicamente con riferimento alle prestazioni rese nell'ambito dell'incarico conferito; in ogni caso, consegna al Committente, su richiesta, gli aggiornamenti e le modifiche resisi necessari ai fini dell'istruttoria, della verifica/validazione ai sensi degli articoli 26 e seguenti del D.LGS. 50/2016 e dell'approvabilità del progetto; le suddette integrazioni, modifiche e correzione avvengono senza ulteriori oneri per il Committente.

3.3 L'Affidatario non può pretendere ulteriori oneri per l'attività sopra indicata rispetto al corrispettivo offerto.

Art. 4 – Direttore dell'esecuzione del contratto

4.1 Il Responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il Responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'esecuzione del contratto.

4.2 Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'Affidatario.

Art. 5 – Avvio dell'esecuzione del contratto

5.1 Il Direttore dell'esecuzione dà comunicazione della data di avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Detta comunicazione può essere effettuata dal Responsabile del procedimento anche contestualmente alla stipulazione del contratto oppure, in caso d'urgenza, successivamente all'affidamento, anteriormente alla stipulazione.

5.2 Il Direttore dell'esecuzione fornisce all'Affidatario tutte le istruzioni e le direttive necessarie che l'Affidatario è tenuto a seguire.

5.3 Qualora l'Affidatario non adempia, l'Amministrazione Committente ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in danno dell'Affidatario previa instaurazione del contraddittorio con quest'ultimo.

Art. 6 – Struttura operativa dell'Affidatario – subentro

6.1 L'Affidatario mantiene, durante tutta la durata del rapporto contrattuale, i requisiti, di cui al regolamento emanato con decreto 2 dicembre 2016, n. 263, previsti ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

6.2 L'Affidatario persona fisica non può affidare ad altri soggetti, ancorché appartenenti ad una associazione professionale mantenuta ai sensi del comma 9 dell'articolo 10 della L. 12 novembre 2011, n. 183, la prestazione richiesta e la perdita dei requisiti di cui al comma precedente comporta la risoluzione di diritto del contratto. Fermo restando il carattere personale ed esclusivo della prestazione affidata al professionista singolo, quest'ultimo potrà utilizzare, unicamente ai fini fiscali e sotto la propria piena responsabilità ad ogni effetto, la fatturazione emessa dall'associazione professionale sulla base degli accordi tra gli associati dello studio associato.

6.3 L'Affidatario persona giuridica è ammesso a sostituire il professionista (persona fisica) indicato all'atto di presentazione del preventivo, a condizione che resti inalterata la qualità della prestazione richiesta nonché i requisiti professionali del soggetto esecutore, previo benestare scritto in tal senso da parte dell'Amministrazione Committente, da rendersi entro 30 giorni dalla comunicazione all'Affidatario.

6.4 Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 106, D.LGS. 50/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

6.5 *(Nell'eventualità in cui sia stata prevista l'indicazione della costituzione di un gruppo di lavoro)* I professionisti (persone fisiche) indicati nell'ambito del gruppo di lavoro la cui costituzione sia stata espressamente richiesta nel contratto devono possedere e mantenere i requisiti previsti dal decreto

2 dicembre 2016, n. 263 e, fermi restando il divieto di sostituzione di cui al precedente comma 2 ovvero ferma restando la possibilità di modifica nei casi tassativamente ammessi dalla legge, la loro sostituzione è soggetta a benessere del Committente.

Art. 7 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

7.1 È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

7.2 Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'articolo 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e, pertanto, il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

7.3 In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della Pubblica Amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

7.4 Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

7.5 *(Nel caso in cui sia ammesso il subappalto)* L'Amministrazione Committente non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore ha subappaltato o ha intenzione di subappaltare ai sensi dell'art. 106 c. 13 del d.lgs. 50/2016.

Art. 8 – Corrispettivo dell'incarico

8.1 L'importo complessivo massimo del corrispettivo è quello indicato in contratto.

8.2 Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 comma 3 del presente capitolato, il corrispettivo a saldo verrà rideterminato, a prestazione effettuata, sulla base delle vigenti tariffe professionali, depurato del ribasso percentuale offerto in sede di preventivo, in riferimento all'effettivo importo lordo dei lavori.

8.3 Tutti gli oneri e gli obblighi necessari per l'espletamento dell'incarico devono intendersi a completo carico dell'Affidatario, ad esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico dell'Amministrazione Committente nei documenti contrattuali.

8.4 Resta inteso che ove si rendesse necessario affrontare obblighi e spese non specificatamente indicati nel contratto o in questo capitolato, ma necessari o utili per l'ottimale espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a completo carico dell'Affidatario.

8.5 *(nel caso sia previsto l'incarico di più fasi di progettazione)* L'Amministrazione Committente si riserva, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, di non richiedere la progettazione di una o più fasi ancora da espletare; in tal caso verrà corrisposto all'Affidatario, l'onorario spettante per le prestazioni rese sempreché le stesse siano in grado di soddisfare le esigenze dell'Amministrazione Committente. In tal caso l'Affidatario non potrà pretendere nessun altro indennizzo di sorta.

Art. 9 – Termini per l'esecuzione del contratto

9.1 L'incarico deve essere effettuato nei termini e secondo il cronoprogramma stabiliti in contratto.

9.2 In presenza delle condizioni di seguito indicate, sono riconoscibili *differimenti, sospensioni e proroghe*.

9.3 Il **differimento** della prestazione è finalizzata all'allineamento della prestazione con le esigenze funzionali alla prestazione medesima quali, a titolo esemplificativo:

- a) la sospensione nei procedimenti approvativi degli elaborati richiesti all'Affidatario;
- b) la sospensione e le proroghe concesse per l'ultimazione dei lavori correlati all'incarico del Direttore dei lavori o del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione in coerenza con l'andamento dei lavori medesimi;
- c) la *proroga* delle operazioni di collaudo dei lavori nei casi consentiti dalla legge o previsti dal capitolato amministrativo dell'appalto dei lavori.

9.4 Il differimento opera automaticamente, senza necessità di approvazione formale.

9.5 Nel caso di differimenti disposti dall'Amministrazione Committente per esigenze proprie organizzative o finanziarie, che comportino una protrazione dei tempi di oltre 12 mesi, è facoltà dell'Affidatario richiedere lo scioglimento dal rapporto contrattuale, senza costi o oneri aggiuntivi per la committenza, con diritto dell'Affidatario al solo pagamento delle prestazioni già effettuate e riconosciute formalmente dal committente come utilmente svolte. Nelle altre ipotesi di differimento, la facoltà di chiedere lo scioglimento del rapporto contrattuale è subordinata ad una preventiva valutazione da parte del Committente.

9.6 La **sospensione**, accertata dal Responsabile del procedimento ovvero, qualora designato, dal Direttore dell'esecuzione con nota scritta è disposta per esigenze, diverse dai casi di differimento, di organizzazione del lavoro quali, ad esempio, quelle dovute alla necessità di coordinare gli elaborati con altri professionisti nell'ambito di gruppi di lavoro, di progettazione etc. qualora costituiti, alla necessità di predisporre varianti al contratto od effettuare valutazioni di compatibilità finanziaria e simili.

9.7 La **proroga** consiste in una richiesta, da formularsi da parte dell'Affidatario prima della scadenza contrattuale e autorizzata, anche successivamente alla scadenza, con atto scritto dell'Amministrazione Committente in presenza di situazioni oggettive, non dipendenti dalla volontà dell'Affidatario, che comportino la necessità di un allungamento dei tempi contrattuali.

9.8 I differimenti, le sospensioni e le proroghe non comportano alcun diritto a compensi o indennizzi aggiuntivi a favore dell'Affidatario.

9.9 Trova applicazione, nei limiti della compatibilità in relazione alla natura della prestazione e fermo restando quanto disposto dai commi precedenti, la disposizione dell'articolo 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in tema di sospensioni.

Art. 10 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

10.1 Per le modifiche al presente contratto trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 106 del d.lgs. 50/2016, in tema di modifiche al contratto in corso di validità.

10.2 La facoltà dell'Amministrazione di imporre variazioni all'Affidatario è esercitabile nel limite del 20% dell'importo contrattuale originario, a condizione che siano rispettate le condizioni del sopracitato art. 106.

10.3 In caso di modifiche non approvate dall'Amministrazione Committente, nessun compenso aggiuntivo potrà essere riconosciuto, fermo restando l'obbligo di effettuare le prestazioni in conformità alle obbligazioni contrattuali entro i termini stabiliti.

10.4 (*Nel caso di incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione*) L'Amministrazione Committente si riserva la facoltà di richiedere all'Affidatario la redazione di varianti progettuali in materia di sicurezza dopo l'approvazione del progetto e prima dell'affidamento dei lavori. Durante il corso dei lavori, la progettazione di eventuali varianti in materia di sicurezza, da redigersi ai sensi della normativa vigente e il relativo coordinamento dei lavori saranno affidate all'Affidatario incaricato del coordinamento dell'esecuzione dei lavori in materia di sicurezza, previa autorizzazione del Responsabile del Procedimento competente nel merito e assunzione del relativo impegno di spesa. All'affidamento di tale incarico si provvederà mediante stipula di apposito atto aggiuntivo. Dovranno essere applicate le medesime condizioni previste dal contratto originario. Il corrispettivo per le varianti è rapportato alle effettive prestazioni rese.

Art. 11 – Modalità di pagamento

11.1 I pagamenti sono effettuati secondo quanto previsto in contratto e, pertanto, saranno disposti allorché siano verificate tutte le condizioni ivi indicate.

11.2 Sui pagamenti in acconto (se previsti in contratto) sarà operata (ove applicabile) la ritenuta dello 0,50% (svincolata al momento del pagamento del saldo) ai sensi del comma 5 bis all'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016.

11.3 Qualora il ritardo nel pagamento:

a) dipenda da fatto non imputabile all'Amministrazione Committente, il termine del pagamento resta sospeso fino a quando non si verificheranno le condizioni previste; in particolare, se non viene rilasciata l'attestazione di verifica della regolare esecuzione a causa di carenze o inesattezze degli elaborati/delle prestazioni oggetto del contratto, i termini riprenderanno a decorrere nuovamente dal giorno in cui l'Affidatario avrà restituito gli elaborati/effettuato le prestazioni stesse al Committente con le modifiche richieste;

b) dipenda da fatto non imputabile all'Affidatario, la rata a saldo dovuta all'Affidatario è comunque pagata dall'Amministrazione Committente entro dodici mesi dall'ultimazione delle prestazioni oggetto del presente affidamento.

11.4 I pagamenti possono essere sospesi in ogni momento, qualora si riscontrino inadempimenti contrattuali dell'Affidatario o gravi deficienze nella prestazione oggetto del contratto, comunicati al medesimo Affidatario mediante nota del Responsabile del procedimento.

11.5 In ogni caso, nessun compenso o indennizzo spetta all'Affidatario nel caso in cui la prestazione per qualsiasi motivo non sia iniziata.

Art. 12 – Penale

12.1 I termini di esecuzione, anche parziali, della prestazione decorrono dalla formale comunicazione di avvio da parte del Responsabile del procedimento.

12.2 Il mancato rispetto dei termini comporta l'applicazione di una penale giornaliera nella misura stabilita dal contratto, in percentuale da applicare all'importo contrattuale fino al massimo del 10%, detta percentuale va applicata sull'importo contrattuale eventualmente variato a seguito della sottoscrizione di atto aggiuntivo, con effetto dalla data di sottoscrizione dello stesso.

12.3 L'applicazione delle penali non preclude la facoltà dell'Amministrazione Committente di chiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

Art. 13 – Subappalto e subaffidamento

13.1 *(Nel caso in cui sia prevista la facoltà per l'Affidatario di subappaltare)* Il subappalto è ammesso nei casi previsti dall'articolo 31, comma 8 del d.lgs. 50/2016.

13.2 L'autorizzazione all'affidamento in subappalto è subordinata al rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

13.3 Ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016, l'Affidatario che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione deve indicare all'Amministrazione Committente, prima della stipula del contratto di appalto, l'elenco di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di presentazione di preventivo nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto. Nella fase di esecuzione del contratto l'Affidatario deve comunicare all'Amministrazione committente eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali servizi. L'Amministrazione Committente controlla i contratti stipulati dall'Affidatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n.

136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate. In caso di mancata produzione delle fatture quietanzate da parte dei subcontraenti diversi dai subappaltatori, l'Amministrazione sospende il pagamento per l'importo corrispondente alle relative prestazioni senza che l'Affidatario possa avanzare pretese in ordine a danni o interessi per il ritardo del pagamento.

13.4 L'Affidatario deve comunicare all'Amministrazione i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Art. 14 – Obblighi in materia di tutela dei lavoratori

14.1 L'Affidatario e gli eventuali subappaltatori si impegnano ad attuare integralmente, nei confronti di eventuali lavoratori dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e dagli accordi sindacali territoriali integrativi in vigore per il settore di competenza nell'area di riferimento.

14.2 L'Affidatario è tenuto inoltre ad adempiere agli obblighi previdenziali ed assicurativi previsti dalla vigente normativa, per la regolare contribuzione all'I.N.P.S. e all'I.N.A.I.L. In caso contrario, il Committente sospende il pagamento del corrispettivo sino a quando l'Affidatario risulterà in regola con gli obblighi in parola. Per tale sospensione nei pagamenti, l'Affidatario non può opporre eccezioni al Committente e non può vantare nessuna pretesa a risarcimento dei danni.

14.3 L'Affidatario solleva da ogni e qualsiasi responsabilità il Committente in dipendenza della mancata osservanza dell'impegno di cui ai precedenti commi, con particolare riferimento al puntuale e conforme pagamento di quanto di spettanza del personale dipendente, nonché del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.

Art. 15 – Assicurazione

15.1 *(Nel caso di affidamento di incarichi relativi alla progettazione)* L'Affidatario è tenuto a produrre all'Amministrazione Committente, la polizza di responsabilità civile professionale di cui all'art. 24, comma 4, del d.lgs. 50/2016, con specifico riferimento ai lavori progettati.

15.2 Detta polizza può essere prodotta mediante presentazione della scheda tecnica 2.2 allegata al DM 16 settembre 2022, n. 193, o in alternativa, con le modalità di cui all'articolo 2 comma 3, dello schema tipo 2.2 allegato al DM 16 settembre 2022, n. 193. Resta inteso che i riferimenti alla normativa statale contenuta nello schema tipo 2.2 devono intendersi fatti ai corrispondenti istituti della normativa provinciale.

15.3 La copertura assicurativa, da presentarsi almeno 10 giorni (o altro termine assegnato dall'Amministrazione) prima della consegna della progettazione a completamento dell'incarico, decorre dalla data di consegna degli elaborati progettuali e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione.

15.4 La mancata presentazione della polizza assicurativa di cui al precedente comma 1 sospende il pagamento del compenso per la progettazione, senza oneri a carico dell'Amministrazione Committente a titolo di interessi o rivalutazione monetaria.

15.5 *(Nel caso di affidamenti di incarichi diversi dalla progettazione)* L'Affidatario dovrà produrre, ai fini dell'assunzione dell'incarico, le informazioni richieste dall'articolo 5 del D.P.R. 137/2012. Dovrà inoltre, in pendenza di esecuzione del contratto e fino al pagamento del saldo, rendere note eventuali modifiche delle condizioni assicurative precedentemente comunicate. La mancata produzione delle informazioni di cui sopra e l'eventuale mancanza di copertura assicurativa accertata dall'Amministrazione Committente sospende il pagamento del compenso dovuto senza oneri a carico dell'Amministrazione a titolo di interessi o rivalutazione monetaria.

Art. 16 – Garanzia definitiva

16.1 Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

16.2 Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.

16.3 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'operatore economico.

16.4 Nel caso di integrazione del contratto, l'operatore economico deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

16.5 La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. n. 193 di data 16 settembre 2022 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla stazione appaltante potrà essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante le seguenti clausole:

a) "il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Torino";

b) "clausola di inopponibilità, per cui non potranno in ogni caso essere opposte all'Amministrazione appaltante condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema Tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 193 di data 16 settembre 2022 atte a limitare le garanzie, anche se riguardanti esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (es. deposito cautelativo), o che pongano oneri a carico dell'Amministrazione appaltante stessa". Tale scheda tecnica deve riportare alla voce "Stazione appaltante", i dati dell'Ente competente per la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all'indirizzo pec), e alla voce "Descrizione servizio", oltre alla descrizione del servizio, anche il codice CIG (e il CUP ove necessario).

Art. 17 - Disponibilità della prestazione

17.1 *(Nel caso di affidamento di incarichi relativi alla progettazione)* Gli elaborati oggetto del contratto resteranno di piena ed assoluta proprietà dell'Amministrazione Committente, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte le varianti ed aggiunte che, a suo giudizio, siano ritenute necessarie, senza che dall'Affidatario possano essere sollevate eccezioni di sorta e sempreché gli stessi elaborati non vengano modificati nei loro criteri informativi essenziali. Nel caso in cui l'Amministrazione ritenga di introdurre negli elaborati le modificazioni sostanziali come da ultimo richiamate, la responsabilità della nuova prestazione cadrà in capo all'operatore economico all'uopo incaricato.

Articolo 18 – Responsabilità dell'Affidatario per danni

22.1 L'Affidatario è responsabile a tutti gli effetti, verso l'Amministrazione e verso terzi, del corretto adempimento degli obblighi previsti dal contratto. L'Affidatario si obbliga a tenere indenne l'Amministrazione nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve, da ogni diritto, pretesa o molestia che terzi dovessero avanzare in dipendenza e/o in connessione con le obbligazioni contrattuali e per fatti ed atti al medesimo imputabili.

Art. 19 – Risoluzione del contratto

19.1 Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'articolo 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

19.2 In tutti i casi di risoluzione, l’Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, in funzione del loro effettivo avanzamento, mentre qualora la risoluzione sia imputabile all’Affidatario, dall’importo delle prestazioni rese andranno decurtate eventuali penali, gli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del presente contratto e del risarcimento dei conseguenti danni di qualsiasi genere arrecati all’Amministrazione, che si riserva il diritto all’utilizzazione piena ed esclusiva degli elaborati fino ad allora redatti.

19.3 A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all’art. 108, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 nei seguenti casi:

- a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’Affidatario nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
- b. ingiustificata sospensione del servizio;
- c. subappalto non autorizzato;
- d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi;
- e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- f. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l’Affidatario, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocimento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa;
- g. applicazione di penali tali da superare il limite del 10 per cento dell’importo contrattuale;
- h. il venire meno dei requisiti professionali/abilitazioni richiesti per lo svolgimento dell’incarico e il sopraggiungere di motivi ostativi previsti dalla vigente normativa per l’espletamento dell’appalto di progettazione;
- i. ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dal Committente;
- j. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- k. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- l. le violazioni in tema di copertura assicurativa previste da questo capitolato;
- m. le violazioni delle disposizioni di cui all’art. 21;
- n. la mancata attivazione, nei termini assegnati dall’Amministrazione e previa diffida, del metodo di condivisione dell’attività progettuale secondo il BIM (Building Information Modeling), laddove applicabile.

19.4 Costituisce, altresì, causa di risoluzione l’avvenuto riscontro, in sede di controllo successivo a campione sulle autocertificazioni rese, della falsità di quanto dichiarato avente incidenza sui requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento o per l’iscrizione negli elenchi di cui all’articolo 134 del d.lgs. 50/2016. In tal caso si provvederà al pagamento del corrispettivo pattuito unicamente con riferimento alle prestazioni già correttamente eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre, si provvederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, all’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto, fermo restando il maggior danno eventualmente arrecato all’Amministrazione.

19.5 Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali l’Amministrazione Committente non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti di pregressi inadempimenti dell’Affidatario.

19.6 Nel caso di risoluzione e fermo quant’altro previsto nel presente articolo, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall’Affidatario il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all’Affidatario può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità al Committente.

Art. 20 – Recesso

20.1 Per la disciplina del recesso dal contratto si applica l'articolo 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 21 – Disposizioni anticorruzione

26.1 Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"), la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

26.2 Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la Pubblica Amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex-dipendenti dell'Amministrazione affidataria che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

26.3 L'Affidatario dichiara di avere preso completa e piena conoscenza del Codice di comportamento sopra richiamato e si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

26.4 L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

26.5 L'Affidatario si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Art. 22 – Tracciabilità dei flussi finanziari

22.1 L'Affidatario, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

22.2 L'Affidatario deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche:

"Art. (...) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'operatore economico (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'Affidatario principale (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la Città di Giaveno (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'operatore economico (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'Affidatario principale (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Città di Giaveno (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'operatore economico (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'Affidatario principale (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla la Città di Giaveno.

22.3 L'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Committente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

22.4 L'Amministrazione Committente verifica i contratti sottoscritti tra l'Affidatario ed i subappaltatori/subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3 della L. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

22.5 Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. L’Affidatario comunica all’Amministrazione Committente gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione all’Amministrazione Committente deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l’Affidatario deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse.

22.6 Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) ed il codice unico progetto (CUP) indicati nella lettera di richiesta di preventivo.

22.7 Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

Art. 23 – Sicurezza

23.1 L’Affidatario s’impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

23.2 In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 sollevando il committente da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 24 – Spese contrattuali

24.1 L’imposta di bollo (qualora dovuta) e l’eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari (tranne l’IVA e i contributi di legge) sono a carico dell’Affidatario. In caso d’uso, tutte le spese saranno a totale carico della parte che ne chiederà la registrazione.

Art. 25 – Elezione di domicilio dell’Affidatario

25.1 Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale (PEC) o in alternativa presso la sede legale dell’Affidatario privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005).

Art. 26 – Foro competente

26.1 La definizione delle controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, qualora non si pervenga alla risoluzione bonaria, è devoluta all’Autorità giudiziaria competente presso il Foro di Torino, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Art. 27 – Definizione delle controversie

27.1 Le controversie in fase esecutiva sono definite secondo il combinato disposto degli articoli 205 e 206 del D.Lgs. 50/2016 nei limiti della compatibilità; in particolare:

- le contestazioni vanno formulate, mediante PEC al Responsabile del procedimento e al Direttore

dell'esecuzione ove nominato, entro 15 giorni decorrenti dalla conoscenza, da parte dell'Affidatario, delle circostanze che danno luogo alla loro formulazione;

- dette contestazioni devono essere corredate dell'esplicazione specifica e puntuale degli importi e delle motivazioni addotte;

- il termine di cui sopra è prescritto a pena di decadenza mentre l'esplicitazione degli importi e delle motivazioni è prescritta a pena d'inammissibilità.

27.2 Ferma restando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nei casi previsti dalla vigente normativa, per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione e l'Affidatario, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'articolo 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Torino.

27.3 Non viene ammesso il ricorso all'arbitrato di cui all'articolo 209 del D.Lgs. 50/2016 non essendostato autorizzato l'inserimento della clausola compromissoria.